

AZIENDA SANITARIA LOCALE – CHIETI
(L.R. 25.10.94 n. 72)

Via Martiri Lancianesi, 17
66100 CHIETI

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18.05.2000 N. 94
“ISTITUZIONE BORSE LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA PSICHIATRICA”

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Chieti, con sede in Chieti alla via Martiri Lancianesi n.17, Cod. Fisc. Part. IVA 705480695, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Mario Maresca

E

ATER (*Azienda Territoriale Edilizia Residenziale*) con sede in Chieti in Via S. Olivieri n° 59, Cod. Fisc. art. IVA 00091910695, rappresentata dal Presidente, Avv. Paolo Sperduti.

PREMESSO

- che in attuazione della L.R. 02.07.99 n. 37 del Piano Sanitario Regionale 1999/2001, quale strumento di recupero e reinserimento sociale degli utenti, la Regione Abruzzo stanziava annualmente un fondo destinato all'erogazione di Borse Lavoro a favore degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, ai sensi della L.R. 18.05.2000 n. 94;
- che la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta n° 992 del 10.10.2005, ad oggetto "Legge Regionale 18 maggio 2000 n° 94 - Istituzione di Borse Lavoro a favore dell'utenza psichiatrica. Determinazione entità fondo annuale", ha provveduto all'assegnazione del relativo fondo alla A.S.L. di Chieti per l'attuazione della menzionata legge;
- che la struttura operativa individuata dalla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale di Chieti - Centro di Salute Mentale di Chieti- ha elaborato un programma riabilitativo personalizzato a favore dell'utente ██████████ affetto da patologia psichiatrica, in carico alla struttura stessa e avente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 94/00;
- che il Direttore Generale con Delibera n° 1408 del 16.11.2001 ha approvato lo schema del presente Protocollo d'intesa.

Tanto premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 L'Azienda Sanitaria Locale si impegna:

- ad assumere l'onere della Borsa Lavoro quale corrispettivo alle ore lavorative, da erogare direttamente all'utente Sig. ██████████ nella misura stabilita dall'art. 4 comma 2, L.R. n. 94/00;
- ad assumere l'onere dell'assicurazione INAIL;
- ad accendere polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi;
- a nominare quale referente tecnico responsabile della funzione di monitoraggio e di controllo del programma, anche attraverso verifiche periodiche da effettuarsi presso la sede di lavoro del paziente, l'Assistente Sociale Dott.ssa Salvitti Lucia;
- ad individuare quale supporto specifico all'utente titolare della Borsa Lavoro la Terapista della Riabilitazione Psichiatrica Salerno Marina;

Art. 2 L'ATER (*Azienda Territoriale Edilizia Residenziale*) di Chieti si impegna durante il periodo di concessione della Borsa Lavoro e svolgimento del tirocinio pratico lavorativo:

- alla sensibilizzazione dell'ambiente di lavoro per una idonea e soddisfacente integrazione del soggetto interessato;
- ad individuare quale referente interno con funzioni di guida ed indirizzo per l'utente nelle mansioni da svolgere l'Ing. Domenico Recchione e, anche nel caso di eventuale sostituzione di quest'ultimo, a garantire comunque la continuità delle funzioni di guida all'utente con l'individuazione di un altro referente interno;
- a partecipare alle verifiche periodiche dei percorsi lavorativi del soggetto inserito;
- a rilasciare attestazione mensile (entro il giorno 5) delle ore di lavoro rese, effettivamente, dall'utente;
- a delegare l'erogazione dell'onere retributivo e assicurativo all'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 3 La durata del programma di riabilitazione è stabilita in nove mesi, con decorrenza dal 01/05/2008 al 31/01/2009, rinnovabile, con un impegno orario non superiore a 40 ore mensili, sulla base del piano di impegno individuale stabilito, per le seguenti mansioni: "Commesso".

Art. 4 Le parti danno atto che, qualora l'utente non si mostri in grado di operare adeguatamente in relazione ai compiti assegnatigli, la Borsa Lavoro, su conforme proposta del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L., viene sospesa in attesa di un rapido ripristino dei livelli di operatività idonei da parte dell'utente stesso, oppure sospesa definitivamente.

Art. 5 Per la soluzione di problematiche non contemplate dal presente protocollo le parti si impegnano, nell'interesse dell'utente, a convocarsi formalmente e reciprocamente per concordare e ricercare eventuali soluzioni.

Art. 6 Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Chieti, li _____

Il Direttore Generale della A.S.L. di Chieti

(Ing. Mario Maresca)

Il Direttore Sanitario della A.S.L. di Chieti

(Dott.ssa Raffaella Lepore)

Direttore Amministrativo della A.S.L. di Chieti

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)



A.T.E.R. CHIETI
Il Presidente
Presidente dell'ATER

(Ave. Paola Speduti)

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale